



COMUNE di FICULLE

Provincia di Terni

ORDINANZA N° 17/2018

OGGETTO: campagna di informazione. Divieto di attività e di comportamenti che possono creare grave pericolo di incendi boschivi

IL SINDACO

PRESO ATTO delle condizioni climatiche che si contraddistinguono in questo periodo, condizionate da giornate con temperature elevate rispondenti più ad clima estiva che primaverile;
CONSTATATO che nella giornata di mercoledì 18 aprile u.s. proprio nel territorio comunale di Ficulle nei pressi di una area boscata si è verificato un incendio, debitamente fronteggiato da tutte le istituzioni preposte;
PRESO ATTO, quindi, che le attuali condizioni metereologiche di caldo eccezionale aumentano il potenziale rischio di incendi boschivi;
RITENUTO dover disporre, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, l'adozione di misure precauzionali atte ad impedire il verificarsi di incendi nel territorio comunale;
VISTA, la nota protocollo n° 18857 del 16/04/2018, con la quale la Prefettura di Terni detta indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2018;
VISTA la legge 21 novembre 2000, n° 353, legge quadro in materia di incendi boschivi;
VISTA la legge regionale 28/2001;
VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n° 267;

RENDE NOTO

- Ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 21/11/2000, n° 353, nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, sono vietate tutte le azioni determinati, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio ed ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. 19/11/2001 n° 28 è vietato fino al 30/09/2017, salvo revoca della presente ordinanza, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri. In caso di infrazione a tale divieto si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 48, comma 20, della medesima Legge Regionale e all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

ORDINA

1. dalla data della presente ordinanza e fino alla data del **30 settembre p.v.** salvo revoca, è vietato accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri, o compiere qualsiasi altra azione che possa creare pericolo d'incendio;
2. in tutto il territorio comunale **dalla data della presente ordinanza e fino alla data del 30 settembre p.v.**, salvo diversa disposizione da parte della Regione Umbria, è fatto assoluto divieto di accendere fuochi, bruciare le stoppie o cascami delle potature o altro materiale vegetale;
3. è fatto inoltre divieto di inoltrare auto nel bosco e parcheggio con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
4. i proprietari e possessori a qualsiasi titolo dei terreni più vicini alle aree boscate, coltivatori diretti e non, fattori e braccianti agricoli, nonché i proprietari di ville e case di villeggiatura fornite di orti e campi, al fine di evitare l'insorgere di incendi, sono tenuti:
 - 4.a. a realizzare ai confini dei propri terreni, durante la stagione estiva, dei viali frangifuoco di sufficiente larghezza da mantenere costantemente puliti;
 - 4.b. ad effettuare opere di manutenzione dei soprassuoli boschivi e le periodiche ripuliture delle scarpate e cunette di proprietà confinanti con le strade comunali nonché delle scarpate e cunette delle strade vicinali, locali e dei sentieri carrozzabili, come quelle di accesso ed attraversamento alle aree boschive, asportando tutti i materiali infiammabili ivi depositati, in particolare quelli di legno, erbacce ed altra vegetazione spontanea;



COMUNE di FICULLE

Provincia di Terni

ORDINANZA N° 17/2018

OGGETTO: campagna di informazione. Divieto di attività e di comportamenti che possono creare grave pericolo di incendi boschivi

5. allo scopo di impedire che nei terreni adiacenti alle zone boschive e le linee ferroviarie si propaghino incendi, tutti i proprietari dei terreni prossimi ai boschi e alla ferrovia dovranno, durante il citato periodo, assumere tutte le azioni atte a prevenire ogni tipo di incendio e tenere sgombri i loro terreni fino a 20 metri dal confine con il bosco, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile; la presente vale anche per gli enti gestori delle FF.SS., della soc. Autostrade e dei Gestori Elettrici;
6. i proprietari ed affittuari di terreni coltivati a cereali hanno l'obbligo di circoscrivere l'intero fondo, appena mietuto, con una striscia di terreno solcato dall'aratro e completamente scevra di stoppie, larga non meno di 4 (quattro) metri;
7. eguale obbligo incombe ai proprietari ed affittuari di terreni incolti e tenuti a pascolo non appena, per l'inoltrarsi della stagione, le erbe e gli sterpi, ivi naturalmente crescenti, si vanno seccando;
8. i proprietari e possessori a qualsiasi titolo dei terreni saranno ritenuti responsabili dei danni che si verificassero per la loro negligenza e per inosservanza della presente ordinanza salvo sempre le altre comminatorie prescritte dalle vigenti leggi;
9. ferme restando le sanzioni previste da norme speciali vigenti in materia, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 7/bis del TULEL approvato con D.Lgs 267/2000 e con le modalità di cui alla legge 689/81;
10. personale della forza pubblica è incaricato della vigilanza e della esecuzione della presente ordinanza.
11. il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblici avvisi, nonché tramite affissione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale per tutto il tempo di validità del provvedimento.

Dalla Residenza Municipale li 28 aprile 2018

IL SINDACO

Gian Luigi Maravalle

Firma autografa sostituita a mezzo stampa sensi art. 3,c 2, D.Lgs 39/1993